

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

Provincia di Pordenone

**COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO**

Piano Attuativo Comunale - ZONE A

**VARIANTE 1**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
RAPPORTO PRELIMINARE**

Allegato I parte II del D.Lgs 152/2006  
**Piccole aree a livello locale**

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 art. 6 comma 3 e art.12  
Legge Regionale n.16 del 05 12 2008 art. 4 comma 2

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia,  
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Attuazione delle Direttive  
2001/42/CE,2003/78/CE. Legge comunitaria 2004*

## **1. Premessa**

Il presente Rapporto preliminare, predisposto ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, costituisce l'elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della variante n.1 al Piano Attuativo Comunale del Centro Storico del Comune di Morsano al Tagliamento.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta con la direttiva europea 2001/42/CE e recepita a livello nazionale con il D. Lgs. 152/2006 modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008, riguarda i programmi ed i piani che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Pertanto lo scopo del presente documento, redatto nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è quello di fornire ai soggetti competenti in materia ambientale le informazioni utili al fine di poter esprimere il proprio parere, necessario all'autorità competente (Giunta Comunale) per assumere il provvedimento finale di verifica in merito all'assoggettabilità della variante a Valutazione Ambientale Strategica.

L'elaborato è formulato sulla base dei Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008.

Il presente documento si articola come segue:

1. Premessa
2. Contenuti della variante n. 1 al P.A.C.
3. Verifica di assoggettabilità
4. Conclusioni

### *Riferimenti normativi*

- **Direttiva 2001/42/CE** del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- **D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152** Norme in materia ambientale.
- **D. Lgs. 16 gennaio 2008, n.4** Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.
- **D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128** Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- **L.R. 6 maggio 2005, n. 11** (Legge comunitaria 2004) di attuazione, tra le altre, della direttiva 2001/42/CE. Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall'art. 4 al 12) sono stati *abrogati* dalla **L.R. 30 luglio 2009, n. 13**.
- In Regione Friuli Venezia Giulia la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è normata dall'articolo 4 della **L.R. 5 dicembre 2008, n. 16**, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e modificato dalla L.R. 17/2010.

## **2. Contenuti della variante n. 1 al P.A.C.**

La presente proposta di iniziativa privata riguarda l'introduzione di una Variante al Piano Attuativo Comunale relativo alle aree classificate come "Zona A" all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale.

Tale variante si rende necessaria al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di risparmio energetico, ai sensi dell'art. 37 comma 2 della L.R. 19/2009 così come modificato dall'art. 6 della L.R. 13/2014, attraverso il miglioramento dell'involucro edilizio e l'integrazione del grado di isolamento termoacustico dello stesso.

La possibilità di intervenire in deroga alle indicazioni di "sagoma limite" e "filo fisso" riguarda esclusivamente quegli edifici che per specifiche caratteristiche lo consentano senza compromettere aspetti di carattere storico-architettonico e di viabilità pubblica.

Ai fini di quanto sopra, la Variante n. 1 comporta esclusivamente l'integrazione delle Norme Tecniche d'Attuazione con l'introduzione, all'interno dell'articolo 7 "Indicazioni particolari", del comma 8.

Il comma 8, al primo paragrafo, ammette la deroga a quanto prescritto nei precedenti commi 1 "sagoma limite" e 2 "filo fisso".

Lo stesso comma 8 specifica ai punti a), b), c) e d) le condizioni che devono sussistere in merito alle caratteristiche storiche ed architettoniche delle murature oggetto di intervento ed all'assenza di ripercussioni sulla viabilità pubblica esistente.

### 3. Verifica di assoggettabilità

<b>1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare degli elementi di seguito elencati.</b>	
<p><b>1.1) In quale misura il piano o il programma, stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</b></p> <p>La Variante introduce all'interno dello strumento urbanistico attuativo la possibilità di applicazione di una deroga alle norme tecniche nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, non espressamente contemplati nel vigente piano. Vengono, pertanto, formalizzate attraverso la presente variante le normative di attuazione così come modificate che diverranno riferimento per i futuri interventi realizzati all'interno del territorio comunale nelle zone del centro storico.</p>	
<p><b>1.2) In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.</b></p>	<p>La presente variante non influenza altri piani e programmi.</p>
<p><b>1.3) La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</b>  <i>(Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che comprende lo sviluppo economico, delle città, delle comunità che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, esauribili. L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale. Il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non deve superare la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo, ecc.)</i></p>	<p>Si ritiene che la modifica alle norme tecniche, che per sua natura persegue obiettivi di risparmio energetico, non solo non alteri ma rafforza i contenuti del Piano vigente ai fini della promozione dello sviluppo sostenibile e per l'integrazione delle condizioni ambientali.</p> <p>Si tratta infatti di una modifica che promuove ed incentiva gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, riqualificandone le funzionalità e migliorandone l'impatto ambientale.</p>
<p><b>1.4) Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</b></p>	<p>Le modifiche apportate dalla variante non determinano problemi ambientali.</p>
<p><b>1.5) La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</b></p>	<p>La variante non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.</p>

<b>2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi di seguito elencati.</b>	
<b>2.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</b>	<p>La variante non introduce modifiche che abbiano impatti sostanziali sull'ambiente in quanto trattasi di modifica a norme incidenti sul recupero di fabbricati esistenti e pertanto di tipo permanente.</p> <p>Le trasformazioni previste hanno per loro natura carattere permanente. Fatto salvo il periodo di cantiere in cui le condizioni potrebbero essere variabili, si considera che la probabilità degli effetti sia alta, la durata sia permanente e la frequenza costante. Gli effetti sono da considerarsi irreversibili.</p>
<b>2.2) carattere cumulativo degli effetti.</b> Al fine di definire i parametri ambientali di riferimento per l'ambito comunale si utilizzano le informazioni disponibili; qualora non fossero disponibili per tutti i dati, si possono utilizzare delle stime	<p>Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante allo strumento sono di entità trascurabile in quanto interessanti aree già intensamente edificate e già destinate dal Piano vigente al recupero del patrimonio edilizio.</p>
<b>2.3 ) natura transfrontaliera degli effetti.</b>	<p>La variante non ha incidenze transfrontaliere.</p>
<b>2.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es.in caso di incendio)</b>	<p>I rischi ipotizzabili si potrebbero verificare in fase di cantiere, sia relativamente al personale impiegato, sia con la dispersione di sostanze pericolose nel contesto territoriale locale.</p> <p>In fase di esercizio delle opere, invece, non si ipotizzano rilevanti rischi per la salute umana o per l'ambiente.</p>
<b>2.5) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)</b>	<p>La variante non produce effetti su aspetti geografici o di popolazione in quanto le modifiche apportate interessano casi puntuali e hanno ricadute solo sull'area interessata e sul territorio immediatamente circostante.</p>

<p><b>2.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b>  <b>Riferimenti:</b>  <u>Clima</u>  <u>Natura dei terreni</u>  <u>Assetto vegetazionale</u>  <u>Valori ambientali</u>                  Elencare quali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e vedere nel Piano Territoriale Regionale della Regione Aut. Friuli-V.G. adottato - Aree soggette a vincoli di tutela                  Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</li> <li>- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</li> <li>- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</li> <li>- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;</li> <li>- i ghiacciai e i circhi glaciali;</li> <li>- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;</li> <li>- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</li> <li>- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;</li> <li>- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;</li> <li>- i vulcani;</li> <li>- le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.</li> </ul> <p>Nell'area di studio, non risulta soggetto ai vincoli di tutela introdotti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.                  Le parti di territorio soggette a tutela ambientale sono (vedere nel PTR):                  Fiumi - corsi d'acqua                  Parchi e riserve nazionali o regionali                  Territori coperti da foreste e da boschi                  Ville, giardini, parchi in aree ex lege 1497/1939                  Zone vincolate ex lege 1497/1939                  Zone di interesse archeologico                  Vincoli storico-artistico-monumentali maggiormente significativi                  Beni vincolati ai sensi della L.1089/39                  Prati stabili                  Dalla consultazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2009 n° 2166 – L.R. 9/2005 art 6 comma 4 "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali" - Approvazione dell'inventario dei prati stabili - si è potuto verificare che l'area d'intervento non ricade nell'inventario dei prati stabili.                  Siti di Importanza Comunitaria.</p>	<p><b>delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.</b></p> <p><b>del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</b></p>	<p>Le modifiche proposte dalla presente variante al P.A.C. non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale.</p> <p>Vista la portata degli interventi previsti dal Piano Attuativo vigente non si ritiene che le modifiche apportate con la presente Variante influiscano sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</p>
---	--	--

<p><b>2.7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale</b></p>	<p>La variante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000);</li><li>- non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005;</li><li>- non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;</li><li>- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.</li></ul>
--	---

#### **4. Conclusioni**

Sulla base delle valutazioni esposte nei capitoli precedenti emergono le seguenti considerazioni:

- gli interventi ammessi con la presente variante non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- la variante è finalizzata ad apportare una modifica alle norme tecniche di attuazione relativamente ad aspetti di dettaglio in merito ad interventi già previsti dal Piano vigente;
- le aree interessate dalla variante sono già interessate da intensiva edificazione/infrastrutturazione;
- non si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene che la variante in esame non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL PROGETTISTA